

**DELIBERA N. 189/22/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,  
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL  
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

**(PROC. N. 1786/DDA/NV - DDA/4708 - <https://gamsgo.com>)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 novembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/4708, acquisita in data 8 novembre 2022 (prot. n. DDA/0004316), è stata segnalata dal sig. Stefano Azzi, in qualità di legale rappresentante della società DAZN Limited Italian Branch, la presenza, sul sito *internet* <https://www.gamsgo.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
DAZN Limited	Napoli vs Empoli	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Spezia vs Udinese	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Cremonese vs AC Milan	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Sassuolo vs AS Roma	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Lecce vs Atalanta	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Torino vs Sampdoria	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Fiorentina vs Salernitana	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Internazionale FC vs Bologna	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Hellas Verona vs Juventus	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Lazio vs Monza	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Empoli vs Cremonese	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>

DAZN Limited	Napoli vs Udinese	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Sampdoria vs Lecce	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Bologna vs Sassuolo	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Atalanta vs Internazionale FC	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	AS Roma vs Torino	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Hellas Verona vs Spezia	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	AC Milan vs AC Fiorentina	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Monza vs Salernitana	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>
DAZN Limited	Juventus vs Lazio	2022	<a href="https://www.gamsgo.com/#/">https://www.gamsgo.com/#/</a>

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“La piattaforma "GamsGo" di sharing di abbonamenti streaming musicali e televisivi, tramite il sito Web <https://www.gamsgo.com/#/> propone al pubblico, inter alia, l'acquisto di abbonamenti mensili a DAZN a 13,77 euro mensili senza alcun titolo giuridico. Le opere digitali (in questo caso le partite di Serie A) sono proposte, vendute e trasmesse in violazione della Legge sul diritto d'autore. Si evidenzia tramite serie di screenshot di diverse slide progressive in ordine logico dell'iter per abbonarsi al servizio GamsGo e accedere così (vedi ultima slide) al servizio DAZN tramite credenziali d'accesso di un terzo che vengono fornite dalla piattaforma GamsGo (vedi slide) e che permettono all'abbonato di accedere a tutte le partite per i giorni residui indicati (vedi slide). La piattaforma GamsGo comunica all'abbonato - per il periodo di durata dell'abbonamento - le credenziali DAZN per accedere alla pagina web DAZN con la possibilità di assistere a tutte le partite trasmesse da DAZN”;*

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo email [team@GamsGo.com](mailto:team@GamsGo.com), è stato registrato dalla società Alibaba Cloud (Aliyun), con sede in 51 Bras Basah Road 04-08, Lazada One, 189554 Singapore, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [domainabuse@service.aliyun.com](mailto:domainabuse@service.aliyun.com), per conto della medesima società;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com), appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono

forniti dalla società Alibaba US Technology Co., Ltd., con sede in 400 S El Camino Real, Suite 400, San Mateo, California 94402, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica intl-abuse@list.alibaba-inc.com, abuse@alibaba-inc.com e noc@list.alibaba-inc.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a San Mateo, California, Stati Uniti d'America;

4. con comunicazione del 10 novembre 2022 (prot. n. DDA/0004357), la Direzione Servizi Digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1786/DDA/NV** relativo all'istanza DDA/4708, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di hosting e alla società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 10 novembre 2022, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi

pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://gamsgo.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://gamsgo.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://gamsgo.com> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai

soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba